

Comune di FANO (PU)

Settore LL.PP. E URBANISTICA_

Via FRONCINI,2_

Tel./Fax 0721.887517-514

E-mail Responsabile dell'autorità procedente: adriano.giangolini@comune.fano.ps.it

PEC: comune.fano@emarche.it

Fano_ì 03/04/2019

All'Autorità Competente:

Spett.le Provincia di Pesaro e Urbino

Servizio Urbanistica - Pianificazione Territoriale - VIA - VAS

- Aree Protette

Viale Gramsci, n. 4

61121 Pesaro

Oggetto: Comunicazione di esclusione dalle procedure di V.A.S. della Variante Urbanistica art.30 LR 34/92 denominata: **VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO PER L'INSERIMENTO DELL'ART.13BIS - IMPIANTI TECNOLOGICI NEL CENTRO STORICO NELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Il sottoscritto Adriano Giangolini, Responsabile del Settore 4 Urbanistica del Comune di Fano, in Rappresentanza dell'Autorità Procedente, in base a quanto previsto al paragrafo 1.3, punto 10 delle Linee Guida Regionali (D.G.R. 1813/2010), comunica all'Autorità Competente che la Variante in oggetto in risulta escluso dal campo di applicazione delle procedure di V.A.S. in quanto rientra nella seguente categoria¹:

- d)** le varianti di cui all'art. 15 co. 5 della l.r. 34/1992;
- e)** le modifiche non sostanziali di piani e programmi diversi dagli strumenti urbanistici comunali, motivatamente e formalmente attestate come tali dall'autorità procedente;
- f)** i piani attuativi di cui all'art. 4 della l.r. 34/1992 e i piani complessi comunque denominati previsti da norme vigenti che non comportano varianti ai relativi PRG o parti di essi già sottoposti a VAS;
- g)** gli strumenti attuativi di piani settoriali che siano già sottoposti a VAS e che dettino scelte progettuali su localizzazioni già individuate;
- h)** le varianti al PRG contenenti precisazioni normative a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative, ferma restando l'entità del carico urbanistico;
- i)** le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso;
- j)** le varianti al PRG contenenti reiterazione di vincoli espropriativi decaduti;
- k)** **le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;**
- kbis)** le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non contemplino il trasferimento della capacità edificatoria in siti diversi da quelli originari e che non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o di Valutazione di Incidenza, per ciascuno dei seguenti casi:
 - per l'uso residenziale, incremento della capacità edificatoria contenuto entro il limite del 20% del volume lordo esistente per complessivi 200 mc;
 - per gli usi non residenziali, incremento della capacità edificatoria contenuta entro il limite del 20% della superficie utile lorda esistente per complessivi 400 mq;
- l)** le varianti agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98, purché non comportino ampliamenti al di fuori dei lotti fondiari esistenti e non comportino cambi di destinazione d'uso e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto

MOD 5 – Comunicazione di esclusione dalle procedure di V.A.S.

(paragrafo 1.3, punti 8. e 10. delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 1813/2010)

Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;

m) i piani attuativi di cui al titolo IV della l.r. 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;

n) i piani attuativi di cui al titolo IV della l.r. 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, che riguardano i progetti di sviluppo o riassetto, di cui ai punti 5)a e 5)b dell'Allegato B2 della L.R. 7/2004².

In base a quanto stabilito dal punto 10 del paragrafo 1.3 delle linee guida regionali, si forniscono le seguenti motivazioni e specificazioni ad attestazione dell'applicabilità del requisito di esclusione:

La variante non comporta incremento del carico insediativo, prevedendo esclusivamente una regolamentazione per l'installazione dei pannelli solari e fotovoltaici nel centro storico della città, come da elaborato seguente:

Allegato 1 - ART.13BIS - IMPIANTI TECNOLOGICI NEL CENTRO STORICO

Il Dirigente del Servizio
(firma del Responsabile e timbro del Autorità Procedente)

Arch. Adriano Giangolini
documento firmato digitalmente